



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LAGONEGRO**

CAMERA PENALE DI LAGONEGRO

*PROTOCOLLO DI INTESA PER LO
SVOGLIMENTO DELLE UDIENZE IN
VIDEOCONFERENZA DI
CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO
E GIUDIZIO DIRETTISSIMO
(390 ss., 449 ss. CPP)*

CON ANNESSE

*DISPOSIZIONI OPERATIVE PER PUBBLICI
MINISTERI E SEGRETERIE*

*DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GIUDICI E
PERSONALE DI CANCELLERIA*

Visto il decreto legge n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 83 sulle "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*";

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le linee guida ai dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020; nonché con delibera dell'11 marzo 2020, con la quale ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

viste le linee guida adottate in sede distrettuale con atto prot. 10/03/2020.0003065.U Corte di appello di Potenza, sempre nel contesto dell'attivazione delle strategie organizzative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal tribunale di Lagonegro e dalla procura della Repubblica di Lagonegro per la prevenzione del rischio di contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto che l'art. 83, comma 7, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, per assicurare le finalità di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, prevede che i capi degli uffici giudiziari possono adottare:

<<d) linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze>>;

<<e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze>>;

visto che l'art. 83, comma 12, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, dispone che *<<la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>;*

considerato che il direttore generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato DL, i provvedimenti n. 3413 del 10 marzo 2020, poi sostituito da quello n. 4223 del 20 marzo 2020, con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al ministero della giustizia;

considerato che gli uffici giudiziari di Lagonegro hanno predisposto gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146-*bis* citato, comma 5);

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza.

1.1. Dinanzi al giudice per le indagini preliminari si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza, alle udienze di convalida dell'arresto dell'indagato in stato di arresto domiciliare precautelare, ovvero custodito presso camere di sicurezza a disposizione della polizia giudiziaria per il tempo strettamente necessario alla celebrazione dell'udienza, ovvero presso la casa circondariale.

2. Le forze dell'ordine attrezzeranno presso i comandi sul territorio ove sono ubicate le camere di sicurezza, utilizzate per la custodia delle persone arrestate, idonee sale per le udienze in videoconferenza.

2.1. Ai direttori delle case circondariali di Potenza e di Matera, del pari, sarà chiesto di attrezzare, presso le strutture

carcerarie, idoneo spazio per il collegamento in videoconferenza.

3. A tale scopo viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma *Microsoft TEAMS*, fornita dal ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione.

4. Il PM di turno curerà – nell'ambito delle comunicazioni con la PG che procede all'arresto - il rispetto delle seguenti indicazioni operative:

a) all'atto della comunicazione all'avvocato nominato di fiducia o d'ufficio dell'avvenuto arresto, la polizia giudiziaria procedente dovrà indicare il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito in regime di arresti domiciliari precautelari o la struttura carceraria ove sarà collocato, dandone atto nel verbale di arresto;

b) il difensore sarà invitato a comunicare alla polizia giudiziaria l'indirizzo *e-mail* al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC): tale comunicazione sarà oggetto di rituale annotazione da parte della PG procedente;

c) nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p. (arresti domiciliari), la polizia giudiziaria dovrà indicare al difensore il comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o sarà autorizzato a recarsi per celebrare l'udienza di convalida da remoto;

d) la polizia giudiziaria darà avviso al difensore della possibilità di partecipare all'udienza

- I. presso il luogo di custodia unitamente e accanto al suo assistito (nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di prevenzione sanitaria),
- II. ovvero a distanza mediante collegamento telematico sulla piattaforma *TEAMS*,
- III. ovvero, in via residuale, presso l'aula di udienza, debitamente allestita.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione a distanza.

d.1.) Nel caso in cui il difensore nominato dall'arrestato non appartenga al foro di Lagonegro, la polizia giudiziaria provvederà con il mezzo più celere e idoneo allo scopo (esemplificativamente a mezzo mail, ovvero anche messaggistica istantanea) a trasmettere al difensore stesso una copia del presente protocollo, richiedendo al difensore stesso se aderisca o non aderisca all'impiego delle indicazioni operative contenute nel presente atto.

Nel caso di adesione del difensore, la polizia giudiziaria provvederà ai sensi del punto d)

Nel verbale, la polizia giudiziaria darà atto:

- di avere inoltrato al difensore di foro diverso da quello di Lagonegro nominato dall'arrestato copia del presente protocollo, specificando le modalità con le quali ciò sia avvenuto;
- Della adesione o non adesione del difensore all'impiego delle modalità operative previste dal presente atto;
- Della scelta compiuta dal difensore ai sensi del punto d).

Nel caso di mancata adesione del difensore di foro diverso da quello di Lagonegro, resta comunque salva la

celebrazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza dell'arrestato.

e) la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto dovrà trasmettere sia all'indirizzo *e-mail* dell'ufficio del pubblico ministero sia all'indirizzo mail istituzionale del sostituto procuratore di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti);

f) nella nota di trasmissione del verbale e di tutti gli atti relativi all'arresto dovrà essere obbligatoriamente comunicato:

f1) il luogo ove sarà presente l'arrestato per la connessione da remoto;

f2) l'indirizzo e-mail dell'operatore presso la cui postazione avverrà la connessione e che dovrà essere contattato per avviare la connessione da parte del giudice;

f3) il recapito telefonico dell'ufficio ove avverrà la connessione e/o degli operanti di PG che saranno presenti, al fine di consentire contatti diretti con la cancelleria del tribunale ed i contatti tra arrestato e difensore.

5. La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno comunicherà tempestivamente via email alla cancelleria del tribunale il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

6. La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno procederà – in base alle indicazioni provenienti dal magistrato di turno riportate in apposita scheda - all'iscrizione dei procedimenti penali relativi ai soggetti arrestati a SICP (e solo qualora non sia possibile procedere

direttamente all'iscrizione utilizzerà una numerazione *ad hoc*, con registro di comodo, successivamente aggiornata con gli adempimenti di iscrizione ordinari)

7. Il decreto di presentazione all'udienza per direttissima in videoconferenza nonché la richiesta di convalida dell'arresto in videoconferenza inoltrata all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, dovranno obbligatoriamente indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria e degli operatori della struttura carceraria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore, nonché del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero;

Il decreto ovvero la richiesta di convalida indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Il decreto di presentazione dell'arrestato, inoltre, indicherà giorno, ora e luogo dell'udienza dinanzi al giudice del dibattimento, monocratico o collegiale, secondo le indicazioni che saranno impartite senza formalità dal giudice o dal presidente del collegio.

All'esclusivo scopo di semplificare e accelerare la lettura degli atti e i conseguenti adempimenti, si conviene l'impiego di uno schema essenziale dei dati, da inserire nel decreto di presentazione o nella richiesta di convalida dell'arresto, riportato in allegato al presente protocollo, come "ALLEGATO 1".

8. Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a disporre la trasmissione dei fascicoli delle udienze per direttissima e di quelli relativi alle convalide dell'arresto entro il più breve tempo possibile.

9. La segreteria di presidio e/o supporto del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del "**fascicolo**

digitale", mediante scansione in PDF della copia della copertina con numero RGNR (o con la numerazione provvisoria attribuita al fascicolo), del certificato penale e del decreto di comparizione ovvero della richiesta di convalida dell'arresto all'udienza sottoscritto anche digitalmente dal P.M.

Si procederà quindi alla trasmissione di tutti gli atti (copertina, decreto ovvero richiesta di convalida dell'arresto, certificato penale, verbale di arresto e ogni atto allegato) su un unico o più file

- al difensore attraverso l'indirizzo *e-mail* dallo stesso comunicato (avendo cura di assicurare la ricezione degli atti sopra indicati almeno un'ora prima dell'inizio dell'udienza al fine di consentire al difensore di fiducia/d'ufficio di avere cognizione del contenuto degli stessi)

- alla cancelleria del tribunale, via PEC con valore ai fini di deposito, attestando anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio allo stesso. Dell'avvenuta trasmissione la segreteria della procura darà altresì avviso telefonico alla cancelleria del giudice.

Le note di trasmissione che accompagnano l'invio degli atti verranno preferibilmente firmate digitalmente dalla segreteria di presidio e/o di supporto del PM.

10. All'udienza di convalida (nei casi in cui l'Ufficio del pubblico ministero riterrà opportuno presenziare) e al giudizio per direttissima parteciperà un sostituto procuratore ovvero un vice procuratore onorario. Il PM attiverà dalle postazioni presso la procura della Repubblica ovvero da remoto (in abitazione o altro luogo idoneo) la connessione con sistema *TEAMS*.

Il pubblico ministero di udienza riceverà copia digitale del fascicolo di udienza dalla segreteria di presidio e/o supporto del PM di turno. Il pubblico ministero di udienza comunicherà l'esito dell'udienza alla segreteria, avvalendosi di apposita

modulistica, l'esito dell'udienza e l'eventuale data di rinvio con indicazione dell'aula di udienza.

La segreteria di presidio e/o supporto curerà la stampa e la preparazione del fascicolo cartaceo.

11. Presso la cancelleria del settore dibattimentale e presso la cancelleria del settore GIP sarà assicurata l'istituzione di una unità di presidio/supporto al giudice (monocratico o collegiale) di turno per le direttissime e rispettivamente per le convalide GIP (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti)

12. La cancelleria del settore dibattimentale (per le convalide di arresto e contestuale giudizio direttissimo) ovvero la cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la mail con le richieste della procura provvederà:

- a stampare la mail contenente l'atto di presentazione per il giudizio direttissimo ovvero la richiesta di convalida dell'arresto;
- ad apporvi timbro di pervenuto/depositato, specificando la modalità con la quale gli atti sono stati ricevuti;
- ad attribuire al relativo fascicolo la numerazione RG trib ovvero RG GIP con le connesse annotazioni al SICP;
- a sottoporla al giudice di turno
 - direttamente se presente in ufficio, nel rispetto della disciplina in tema di prevenzione sanitaria, nel contempo trasmettendogli all'indirizzo di posta istituzionale gli atti e i documenti pervenuti dalla procura della Repubblica;
 - ovvero, se non presente in ufficio, trasmettendo al medesimo, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, gli atti e i documenti pervenuti dalla

procura della Repubblica, unitamente alla richiesta della procura (decreto di presentazione o richiesta di convalida) nell'esemplare precedentemente stampato e munito di timbro "pervenuto/depositato", previamente scansionato in PDF;

13. Nel caso di convalida dell'arresto richiesta al giudice per le indagini preliminari, questi provvederà con proprio decreto ad indicare data e ora dell'udienza.

Il giudice farà comunicare il decreto dalla cancelleria alle parti, alla polizia giudiziaria, nonché al tecnico per la registrazione e trascrizione dell'eventuale interrogatorio dell'indagato/imputato arrestato.

14. Sarà facoltà del giudice disporre, con il supporto della cancelleria prima dello svolgimento dell'udienza vera e propria, opportune prove tecniche con l'ufficio del pubblico ministero, con il difensore e con il luogo ove l'indagato/imputato arrestato si trovi o si troverà in videoconferenza al momento dell'udienza.

15. Il giudice, il giorno e nell'ora dell'udienza sarà fisicamente presente presso il tribunale di Lagonegro, con una postazione informatica che consenta il collegamento video e audio. La collocazione avverrà preferibilmente presso l'aula di udienza "*Nigro*" al secondo piano del palazzo di giustizia, maggiormente idonea per dimensioni e distribuzione degli spazi a garantire le distanze di sicurezza tra gli operatori.

Presso l'aula di udienza "*Nigro*" (o in caso di indisponibilità in altro idoneo sito indicato dal presidente del tribunale) saranno collocati, debitamente distanziati l'uno dall'altro, l'ausiliare del giudice, il tecnico per la fono registrazione e, nel caso abbia o abbiano deciso di intervenire in quella sede, il difensore e/o i difensori e il rappresentante del pubblico ministero.

16. Il giudice, con il supporto della cancelleria, stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione o con la richiesta di convalida dell'arresto dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di esaminare gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (sostituto procuratore ovvero vice procuratore onorario; polizia giudiziaria e/o appartenente al DAP, imputato/indagato, difensore) il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, specificherà che l'udienza sarà celebrata nelle forme del collegamento audiovisivo a distanza in simultanea attraverso l'applicativo *TEAMS*, dando atto – e così motivando il ricorso a tale modalità di svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. – delle ragioni di sicurezza legate alla necessità di contenere e prevenire la propagazione e diffusione del COVID-19;

18. Presso il luogo di custodia dell'arrestato collegato in videoconferenza sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero un appartenente al DAP, di cui verrà riportato in verbale cognome e qualifica, il quale attesterà l'identità dell'arrestato e curerà anche di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria.

19. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione ovvero la richiesta di convalida indichino la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza accanto all'arrestato (nel rispetto della normativa in tema di distanziamento) ovvero potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico e/o in videocollegamento – con l'arrestato e le altre parti processuali.

20. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi con modalità idonea a garantire la riservatezza

delle comunicazioni, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146-*bis*, comma, 4 disp. att. c.p.p.

21. Nel verbale di udienza, redatto dall'ausiliare del giudice, verrà dato atto, tra l'altro e dopo averlo verificato, che:

- l'indagato/imputato è stato posto ed è posto in condizioni di comunicare in maniera riservata con il proprio difensore, a mezzo telefono o con altre modalità che saranno indicate a verbale;

- il collegamento audiovisivo allestito consente, come previsto dall'art. 146-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.p., la reciproca possibilità di vedere e ascoltare i soggetti interessati;

22. Nel caso di presentazione dell'arrestato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo monocratico, la relazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sui presupposti e sulle circostanze dell'arresto potrà essere sostituita, con l'accordo delle parti e nella prospettiva dello snellimento del procedimento, dalla lettura del verbale di arresto e degli atti connessi rilevanti, ferma la necessaria presenza in video conferenza dell'ufficiale di PG per la relazione o per eventuali chiarimenti, ove necessari.

23. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

24. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la *chat* attiva sulla "stanza

virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. A tale riguardo, e nei limiti del possibile, le parti avranno cura di predisporre prima dell’udienza una evidenza informatica dei documenti che intendano produrre e/o scambiare. Della produzione/scambio di documenti si darà atto a verbale.


25. Nell’aula di udienza sarà presente il tecnico per la fonoregistrazione che curerà la registrazione (dalle casse) degli atti e delle attività che saranno indicati dal giudice, sentite le parti. Al fine di agevolare l’attività di successiva trascrizione, il giudice potrà, sentite le parti, attivare la funzione “registra” dell’applicativo *TEAMS*, in modo da avere a disposizione alla fine della videoconferenza un file audio-video che potrà essere salvato su un supporto esterno (ad es. chiavetta USB) da consegnare al tecnico addetto alla successiva trascrizione. Delle relative operazioni si darà atto con verbale.

26. Il verbale di udienza, alla conclusione della stessa, sarà sottoscritto dall’ausiliare del giudice, dal giudice e dagli altri soggetti – diversi dal tecnico della fonoregistrazione – presenti nell’aula di udienza. L’esemplare così sottoscritto sarà scansionato dalla cancelleria e trasmesso a ciascuno dei soggetti collegati a distanza; costoro, dopo la stampa della scansione del verbale così trasmesso, provvederanno a sottoscriverlo e ad inviare, attraverso la *chat* di *TEAMS* o a mezzo mail, la scansione del documento siglato. Tutti i documenti così affluiti presso la cancelleria del giudice saranno collazionati per formare parte integrante del verbale di udienza.

27. Nel corso dell’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, è garantita la possibilità di un’interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p., attraverso la stessa *chat* di *TEAMS* ovvero fornendo al difensore la propria utenza telefonica e/o casella e-mail.

28. Si stabilisce l'operatività delle presenti indicazioni a decorrere dalla data indicata con apposito decreto - emanato di concerto dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica - tempestivamente comunicato al presidente dell'ordine degli avvocati e al presidente della camera penale e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

29. Il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica d'intesa con l'Ordine degli avvocati e la Camera penale di Lagonegro si impegnano ad attuare una procedura di consultazione finalizzata a valutare le modifiche alla disciplina sopra indicata che saranno valutate necessarie.

<p>IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA <i>Gianfranco Donadio</i></p>	<p>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE <i>Luigi Pentangelo</i></p> 
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI <i>Gherardo Cappelli</i> Per delega, <i>Paolo Alfano</i></p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE <i>Vincenzo Bonafine</i></p>

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, il presente PROTOCOLLO è trasmesso, a:

Ministero della Giustizia;

Consiglio Superiore della Magistratura;

Presidente della Corte di Appello di Potenza;

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;

Prefetti di Potenza e di Salerno;

(*) Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

(*) Questore di Potenza e di Salerno;

(*) Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza e di Salerno;

(*) Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza e di Salerno;

(*) Per le rituali comunicazioni a Uffici e Comandi dipendenti

Sezione Polizia Giudiziaria presso la procura di Lagonegro.

Depositato addì 23 marzo 2020

Il Direttore della Segreteria
dr.ssa Floriana Orofino